

Capo VII

Contrabbando

Art. 175. - Quando si faccia o si tenti l'esportazione, senza previa presentazione alla dogana, di cose per cui sia necessaria licenza di esportazione o certificato di nulla osta, gli agenti scopritori fermeranno gli oggetti e li porteranno al più vicino ufficio doganale, il quale eleverà verbale di contrawenzione, trattenendo gli oggetti.

Eleverà pure verbale di sequestro quando tali cose gli siano state presentate, ma non corrispondenti per qualità e per quantità alla dichiarazione, ovvero con dichiarazione falsa, o nascoste o frammiste ad oggetti di altro genere in modo da far presumere il proposito di sottrarle all'applicazione delle norme sull'esportazione.

Di questo verbale vengono fatte due copie; una è ritenuta dall'ufficio doganale, l'altra è inviata, insieme con le cose sequestrate, al più vicino ufficio di esportazione. Una terza copia è consegnata, qualora la richiegga, all'esportatore.

Art. 176. - L'ufficio di esportazione esamina se le cose siano soggette a licenza di esportazione o solamente sottoposte a certificato di nulla osta. Nel primo caso ne dà immediata notizia all'ufficio doganale, facendogli conoscere l'ammontare della tassa di esportazione che si sarebbe ritenuta applicabile. L'ufficio doganale, considerate in contrabbando le cose e valendosi degli elementi risultanti dal verbale di sequestro, eleverà verbale di contrawenzione, nelle forme indicate agli artt. 344, 345 e 346 del regolamento 13 febbraio 1896, n. 65, per la esecuzione della legge doganale, con l'avvertenza che oltre alle copie ivi prescritte, se ne farà un'altra da inviarsi direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

Ove invece siano soltanto sottoposte a certificato di nulla osta l'ufficio di esportazione, dandone notizia alla dogana, la inviterà a non dare ulteriore corso alla pratica. Le cose, senza alcuna responsabilità dell'amministrazione, rimarranno in deposito presso il R. ufficio di esportazione o l'istituto governativo che questo stimerà più idoneo, sino a quando il proprietario non le reclami, pagando, in pari tempo, tutte le spese occorse per magazzinaggio, trasporto, ecc.

Art. 177. - Nel caso in cui almeno tentasse esportare fraudolentemente valendosi di documenti contraffatti e alterati in qualsiasi modo, ovvero con cassa sostituita o di cui apparissero rimossi o cambiati il coperchio o alcuno dei lati, la dogana, sequestrate le cose in esportazione e dichiarato il contrabbando, redigerà verbale e deferirà l'esportatore al procuratore del Re per l'applicazione, oltre quelle del contrabbando, delle maggiori pene stabilite, nei singoli casi, dal Codice penale.

Ugualmente procederà nel caso in cui nei colli fossero, a scopo di praticare sostituzioni, manomessi i piombi o la legatura.

Copia del verbale, redatto dalla dogana, e degli atti relativi verrà rimessa al Ministero dell'istruzione.

Art. 178. - Delle multe percepite nel caso di cui al precedente articolo metà ripartita secondo le norme stabilite dagli artt. 119 e sgg. dalla legge doganale; fino al limite massimo di lire 10.000.

Nel caso dell'art. 136 metà delle multe sarà devoluta al detto fondo, e l'altra metà sarà ripartita, a cura del Ministero dell'istruzione pubblica, fra quei funzionari degli uffici di esportazione che abbiano scoperta la frode, ed anche fra gli estranei che abbiano messo in grado l'amministrazione di scoprire il contrabbando.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore, designerà l'istituto nel quale dovranno essere conservate le cose di cui, con sentenza civile o penale, sia stata pronunciata la confisca.

- (1) Per il vigore del regolamento predetto vedasi art. 73 della L. 10 giugno 1939, n. 1089
- (2) Ora soppressa
- (3) Vedi art. 51 della L. 10 giugno 1939, n. 1089
- (4) Vedi art. 5 della L. 30 marzo 1965, n. 340, che sostanzialmente ha abrogato gli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del presente regolamento.
- (5) Somma rivalutata successivamente: si veda la L. 10 dicembre 1953, n. 936.
- (6) Gli artt. 23 e 24 sono stati modificati dall'art. 1 del R. D. 11 gennaio 1923, n. 204.
- (7) Vedi ora art. 1 della L. 10 giugno 1939, n. 1089.
- (8) Ora ai sensi dell'art. 4 della L. 10 giugno 1939, n. 1089.
- (9) Per le pene pecuniarie si vedano ora gli artt. 58 della L. 10 giugno 1939, n. 1089, e 15 della L. 10 marzo 1975, n. 44.
- (10) Le commissioni provinciali sono state abolite (R. D. L. 2 dicembre 1935, n. 2081, art. 12).
- (11) per le penalità vedi art. 59 della L. n. 1089 e la L. 22 giugno 1966, n. 586, che aumenta a 100 volte le sanzioni pecuniarie, già moltiplicate per 8 dal D. L. 21 ottobre 1947, n. 1250.
- (12) Vedi, ora, l'art. 14 della L. 1089
- (13) Vedi nota al precedente art. 31
- (14) Commissione abolita. Vedi nota all'art. 30 precedente.
- (15) Vedi artt. 61 e 62 L. 1089
- (16) Vedi art. 1 L. 1089.
- (17) Abrogati dall'art. 3 della L. 1089: la notifica in forma amministrativa ai privati proprietari di cose di importante interesse, viene effettuata dal Ministro.
- (18) Vedi artt. 30, 31, 32, 33 e 34 della L. 1089.
- (19) Artt. 490 e 534 dell'attuale Codice di procedura civile.
- (20) Abrogato dall'art. 32 della L. 1089.
- (21) Abrogati dagli artt. da 53 a 57 della L. 1089.
- (22) Vedi art. 21 L. 1089.
- (23) Vedi art. 10 L. 17 agosto 1942, n. 1150 e art. 12 L. 6 agosto 1967, n. 765 in materia urbanistica. (24) Vedi artt. 43 e sgg. L. 1089
- (25) Sostituito dall'art. 56 L. 1089.
- (26) Sostituito dall'art. 3 L. 1089.
- (27) Vedi artt. 43 e sgg. L. 1089.
- (28) Per la commissione peritale vedi ora l'art. 44 della L. 1089.
- (29) Essendo, ora, la commissione peritale composta di tre membri (art. 44 cit.), la disposizione non è più valida.
- (30) Per l'art. 44 cit., il giudizio peritale è ora definitivo.
- (31) Sostituito dall'art. 3 della L. 1089.
- (32) Vedi gli artt. 45 e 46 della L. 1089
- (33) Vedi gli artt. 43 e sgg. L. 1089.
- (34) Vedi art. 54 della L. 1089
- (35) Vedi art. 46 della L. 1089.
- (36) Vedi artt. 44 e 46 della L. 1089
- (37) Vedi gli artt. 48 e sgg. della L. 1089.
- (38) Vedi in merito l'art. 49 della L. 1089
- (39) Vedi in merito l'art. 48 della L. 1089
- (40) Per l'aggiornamento di questa disposizione vedi l'art. 2 del R. D. L. 2 ottobre 1919, n. 2074.
- (41) Gli uffici di esportazione sono stati riordinati con D. P. R. 28 luglio 1967, n. 865.
- (42) Sostituito dall'art. 3 della L. 1089.
- (43) L'art. 133 è stato modificato dal R. D. 19 settembre 1920, n. 1776
- (44) Vedi artt. 35 e sgg L. 1089.
- (45) Vedi art. 4 L. 1089.
- (46) Vedi art. 35 L. 1089
- (47) Vedi art. 3 L. 1089.
- (48) Sostituito dall'art. 3 della L. 1089.
- (49) Sostituito dall'art. 39 della L. 1089
- (50) Vedi l'art. 39 della L. 1089.
- (51) Vedi artt. 35 e sgg. L. 1089
- (52) Vedi artt. 11 e sgg. L. 1089
- (53) Vedi artt. 35 e sgg. L. 1089
- (54) Vedi artt. 36 e 37 L. 1089.
- (55) L'art. 154 è stato modificato dal R. D. 5 febbraio 1928, n. 460
- (56) Vedi la L. 1089, art. 42